PROVINCIA DI LATINA

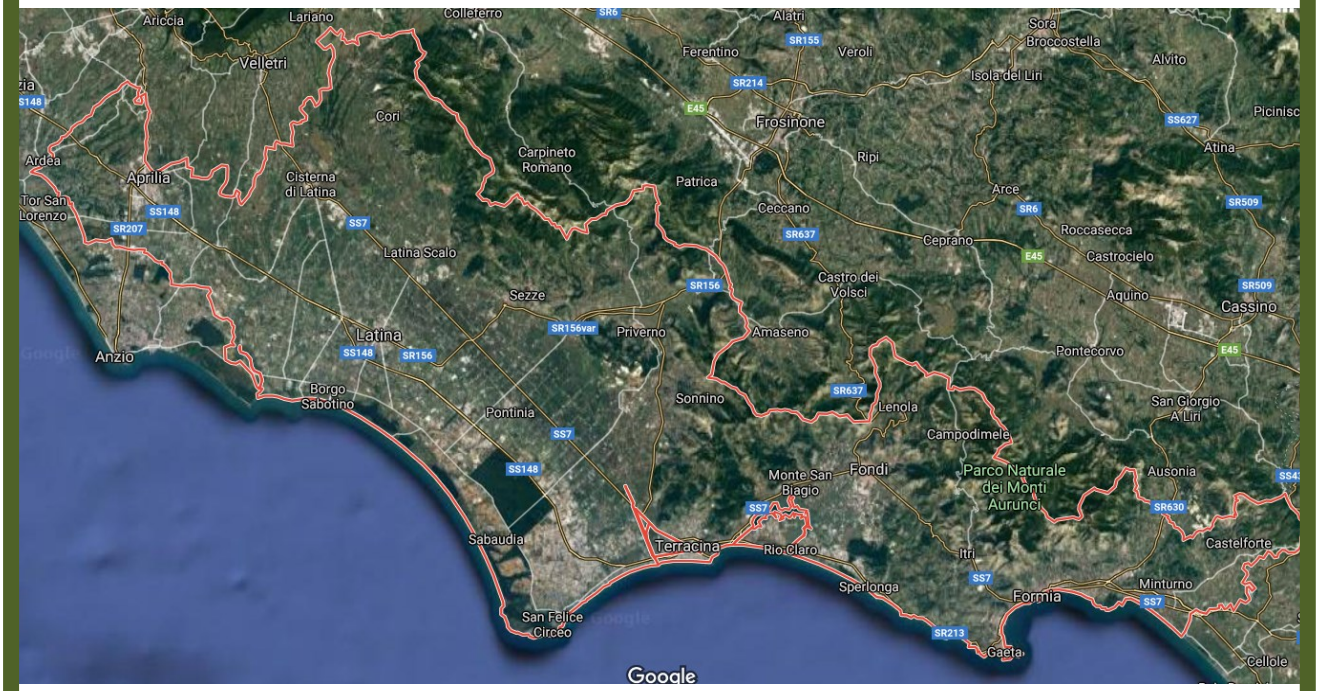

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

INDICE

Sommario

TITOLO I 5
AMBITO DI APPLICAZIONE 5
Art. 1 - Oggetto del regolamento 5
Art. 2- Presupposto del Canone 5
Art. 3 - Definizioni oggettive 6
Art. 4 - *Ambito territoriale e Disposizioni generali* 7
Art. 5 - Presupposti per la Concessione e/o Autorizzazione 8
Art. 6 - Soggetto Obbligato 9
Art. 7 - Tipologia delle occupazioni 9
TITOLO II 10
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 10
Art. 8 - Durata delle autorizzazioni e concessioni 10
TITOLO III 11
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D'OCCUPAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVA 11
Art. 9 - Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni 11
Art. 10 - Contenuto delle Istanze di Autorizzazione Concessione e Nulla Osta 14
Art. 11 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari 17
Art. 12 - Istruttoria della domanda 18
Art. 13 - Deposito cauzionale 19
Art. 14 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. Il nulla osta. 19
Art. 15 - Altre Licenze per l'esercizio di attività. Diritti di terzi 21
Art. 16 - Convenzioni speciali 21
Art. 17 - Subentro nelle concessioni e nelle autorizzazioni 21
Art. 18 - Variazione delle concessioni e autorizzazioni 22
Art. 19 - Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni 22
Art. 20 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione. 23
La rinuncia 23
Art. 21 - Occupazioni ed interventi d'urgenza 24
TITOLO IV 25
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI 25
Art. 22 - Esecuzione dei lavori e manutenzione 25
Art. 23 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori. 25
Art. 24 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali 26
Art. 25 - Accessi strade extraurbane 28
Art. 26 - Accessi strade urbane 29
Art. 27 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi 30
Art. 28 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere 32
Art. 29 - Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo 33

Art. 30 - Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate 34
Art. 31- Muri di sostegno 35
Art. 32 - Occupazione di scarpata 35
Art. 33- Scarico di acque nei fossi laterali stradali 35
Art. 34 - Copertura fossi laterali stradali 36
Art. 35- Occupazioni temporanee. Ponteggi 36
Art. 36 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario 36
Art. 37 - Obblighi dei frontisti delle strade. 36
Art. 38 - Atti vietati 37
TITOLO V 37
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 37
Art. 39 - Pubblicità sulle strade 37
Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S. 37
Art. 40 - Definizione dei mezzi pubblicitari 38
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S. 38
Art. 41 - Tipologie escluse 39
Art. 42 - Dimensioni 39
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S. 39
Art. 43 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari 40
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S. 40
Art. 44 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari: 40
"distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici" 40
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42 40
Art. 45 - Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici. 45
Riferimenti normativi: Art. 49 e 153 D.Lgs. del 2004, n. 42 45
Art. 46 - Stazioni di rifornimento di carburante 46
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S. 46
Art. 47 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea 46
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S. 46
Art. 48 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi 46
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S. 46
TITOLO VI: 47
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO. SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI 47
Art. 49 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili 47
Art. 50 - Indicazioni territoriali. 48
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. C.d.S. 48
Art. 51 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali. 49
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S. 49
Art. 52 - Indicazioni alberghiere. 50

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S. 50
TITOLO VII 51
ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONI 51
Art. 53 - Riprese cinematografiche 51
Art. 54 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche 51
TITOLO VIII 52
DISCIPLINA DEL CANONE 52
Art. 55 - Soggetto tenuto al pagamento del canone 52
Art. 56 - Criteri determinativi della tariffa 52
Art. 57 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie 54
Articolo 58 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica 55
Articolo 59 - Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari 56
Articolo 60 - Attività edile 56
Art. 61 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 56
Articolo 62 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere 57
Art. 63 - Sanzioni e indennità 57
Art. 64 - Esenzioni e agevolazioni 58
Art. 65 - Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione. 60
Art. 66 - Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione. 60
Art. 67 - Versamento del canone di occupazione 60
Art. 68 - Rateazione del pagamento 61
Art. 69 - Accertamento 62
Art. 70 - Riscossione coattiva 63
Art. 71 - Interessi 63
Art. 72 - Rimborsi e compensazioni 63
TITOLO IX 64
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 64
Art. 73 - Violazioni del presente Regolamento 64
Art. 74 - Concessioni in corso e scadute. Regolarizzazioni. 64
Art. 75 - Contenzioso 65
Art. 76 - Disposizioni finali e transitorie 65

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, istituisce e disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. **Il Canone, sostituisce:**
   - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
   - il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
   - il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,

   limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, **fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.**
3. **Il regolamento contiene** i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Latina, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, **insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione** e **disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione.

   Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. **Il presente regolamento detta altresì** le disposizioni in materia di tutela delle strade e delle relative pertinenze e fa riferimento al D.L.vo 30/04/92, n° 285 - Codice della Strada (C.d.S.) – ed al D.P.R. 16/12/92, n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – (Reg. C.d.S.) e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla normativa tecnica di settore.
5. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
   - ✓ Allegato "A": Determinazione della tariffa e struttura della Tariffa;
   - ✓ Allegato "B": Tabella determinazione deposito cauzionale;
   - ✓ Allegato "C": Schemi grafici esemplificativi;
   - ✓ Allegato "D": Esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2- Presupposto del Canone

1. **Il presupposto del canone, ai sensi del c. 819 della L 160/2019 e smi, è l'occupazione**, anche abusiva, **delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.**

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

Art. 3 - Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
   a. per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono:
      - i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia, quali le **strade e le relative aree di pertinenza**, nonché **i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo**);
      - quelli di **proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso**, anche mediante servitù di uso pubblico per *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
   b. per "**occupazione**" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali.

      Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture, tombini di ispezione ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.

      Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

      Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili), a meno che non sia presente una zona per lo stazionamento dei veicoli in sicurezza.
   c. per "**concessione o autorizzazione**" si intende l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente; si parla di concessione quando esiste occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione negli altri casi; le concessioni sono normalmente a titolo oneroso;
   d. per "**canone**" si intende il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione di cui alla lettera c);
   e. per **"tariffa"** si intende la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Art. 4 - *Ambito territoriale e Disposizioni generali*

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si prendono in considerazione a classificazione tipologica del patrimonio stradale di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 26.04.2012, ovvero le seguenti categorie:
   Categoria 1 - strade provinciali di tipo "C – Extraurbane secondarie;
   Categoria 2 - strade provinciali di tipo "Fa – Extraurbane locali che conservano le caratteristiche funzionali di strade provinciali;
   Categoria 3 - strade provinciale di tipo "Fb – Extraurbane locali che non conservano le caratteristiche funzionali di strade provinciali;
   Categoria 4 – aree non stradali di uso pubblico;
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle strade regionali, stante l'attuale quadro di riferimento regionale.
3. **Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Province, tra l'altro, le strade extraurbane, i tratti urbani che attraversano centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.**
   Il canone da applicare nel caso di tratti stradali interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è disciplinato nei verbali di delimitazione e, nel caso in cui il Comune venga individuato quale Ente competente alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto, ad eccezione dei piani viari e della segnaletica della geometria della strada, sarà corrisposto allo stesso.
   In caso di mancato accordo durante la fase di delimitazione, i canoni andranno conferiti alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse riferita all'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario.
   In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia.
4. **Sono esclusi pertanto dal patrimonio stradale provinciale** i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, la cui popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
6. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione provinciale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
   È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione.
7. **Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso**, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. **Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne**, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
8. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi.
9. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
11. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. **A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.**
13. **Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.**

Art. 5 - Presupposti per la Concessione e/o Autorizzazione

1. **Sono tenuti a richiedere concessione e/o autorizzazione alla Provincia**, coloro che, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, altri spazi ed aree del demanio provinciale ed eventuali aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano:

1.1) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;

1.2) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili ed in particolare per:

1.2.1) stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti;

1.2.2) le trasformazioni e le variazioni d'uso di quelli esistenti ed autorizzati;

1.2.3) l'individuazione dei passi carrabili con l'apposito segnale di divieto di sosta;

1.3) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;

1.4) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;

1.5) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;

1.6) impiantare, lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;

1.7) chiudere al traffico tratti di strade provinciali per manifestazioni politiche, culturali o sportive.

2. Il canone è quindi dovuto per:

2.1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

2.2) per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali;

3. **Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento** hanno altresì valore di permessi in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 6 - Soggetto Obbligato

1) Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2) In via generale, nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, l'Amministrazione provinciale identifica tra questi soggetti, il frontista, ossia il primo proprietario del fondo, terreno o fabbricato, che si affaccia sulla via pubblica; ad esso si riferisce unicamente per l'imposizione del canone.

   Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono comunque tenuti in solido al pagamento del canone.
3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. In via del tutto eccezionale e solo previa istanza, è valutabile dall'Amministrazione la possibilità di frazionamento del canone tra più proprietari e solo ed unicamente se tutti ne danno accettazione apponendo la firma in calce sulla relativa richiesta, indicando altresì la percentuale di possesso.
4) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 7 - Tipologia delle occupazioni

1. **Le occupazioni si distinguono in**
   a) **Permanenti,** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico della collettività, per la durata non inferiore all'anno, risultante dal provvedimento di concessione, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

      Sono permanenti anche le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento.

      Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti:
      - chioschi, edicole, casotti e simili;
      - isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
      - passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
      - occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo comprensivo dei pozzetti di ispezione;
      - condutture per energia elettrica e simili;
      - occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
      - occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con serbatoi, cisterne e manufatti vari.

   b) **Temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione e/o concessione **è inferiore all'anno**, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili

   c) **Occasionali** quali:
      - le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche,

sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata **non superiore a 24 ore**;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre
- attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Per le occupazioni occasionali, la concessione verrà rilasciata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno trenta giorni prima dell'occupazione all'Ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

d) Abusive quelle:
- realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché vengano seguite le procedure di cui al successivo art.16. In mancanza, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.
3. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è fatta salva la possibilità dell'amministrazione di modificare o revocare per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico nonché per altri motivi di interesse pubblico così come previsto al ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs.285/92 e s.m.i.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Durata delle autorizzazioni e concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso,

nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli **anni ventinove**. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse odi tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
Per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari la durata è di 3 anni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili **è stabilita in anni 1 (uno)**, rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi di interventi ed impianti soggetti a nulla osta, tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D'OCCUPAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9 - Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. **L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione**.
Chiunque intenda occupare spazi ed aree di proprietà provinciale, **deve** presentare apposita istanza completa della documentazione a supporto secondo le indicazioni riportati **dalla specifica** modulistica, **a disposizione dei cittadini sul portale dell'ente alla sezione modulistica - Viabilità**, e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. **Le domande dirette a conseguire il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate,** ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste.
L'istanza dovrà essere presentata
   - **alla Provincia,** per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati, tramite il portale dedicato delle Concessioni/Autorizzazioni;
   - **al Comune,** per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.

   In caso di intervento ricadente in centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la Provincia di Latina provvederà al rilascio di Nulla Osta al Comune competente.

3. **Le domande di occupazione devono essere presentate almeno 60gg prima dell'occupazione**

4. Per la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento sul Procedimento amministrativo.
Per quanto attiene le disposizioni generali amministrative relative agli impianti pubblicitari, si fa rimando al Titolo Quinto, Capo II del presente Regolamento.

5. **Le Tipologie di Istanza sono:**
   - **Accesso carrabile**
   - **Lavori in fascia di rispetto stradale**
   - **Lavori di attraversamenti stradali**
   - **Lavori di fiancheggiamento stradale**
   - **Realizzazione pertinenze di servizio**
   - **Installazione mezzo pubblicitario**

   a cui si affiancano, per ciascuna tipologia, le istanze di sanatoria.

   Nel caso di interventi/lavori che prevedano l'interessamento di più strade e più tipologia di opera l'Utente dovrà provvedere alla presentazione di:
   - Un'istanza per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile,
   - Un'istanza per una sola tipologia di opera ad eccezione degli impianti per i mezzi pubblicitari.

   Nel caso di impianti a rete sarà possibile produrre, per ciascuna arteria stradale interessata:
   - Istanza per fiancheggiamento e/o per attraversamenti e/o per installazione di tombini di ispezione.

   Per le insegne, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari il limite massimo è di 3 impianti per ogni istanza e per ogni arteria stradale.

6. Ogni **domanda deve, a pena di improcedibilità:**
   - **essere regolarmente sottoscritta dall'interessato,**
   - **contenere i seguenti elementi essenziali**:
     a) nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale) e l'indicazione del soggetto a cui intestare l'atto autorizzativo;
     b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l'indicazione della denominazione, la sede, la partita iva o codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
     c) nel caso di condomini, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'Amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza.
     d) nel caso di accesso con utilizzo plurimo l'istanza può essere sottoscritta da tutti gli utilizzatori con l'indicazione, per ognuno di essi, della percentuale di utilizzo, purché tale ripartizione copra il 100%.
     e) nel caso di aventi diritti di esenzioni, l'apposita documentazione comprovante tale diritto.
     f) **Ricevuta dell'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo**;
     g) **l'individuazione specifica** (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;

7. **Nella istanza i richiedenti devono indicare:**
   a) numero e denominazione della strada, ivi inclusa la progressiva kilometrica ed ettometrica e la località interessata;
   b) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico oggetto della richiesta di concessione; nel caso di accessi, l'uso cui gli stessi verranno adibiti (civile, agricolo artigianale, commerciale, industriale, destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ecc.);
   c) la tipologia, l'occupazione (in mq) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta;

8. **L'istanza deve essere accompagnata da autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, attestante di:**
   - aver verificato con gli enti e le società proprietarie o gestori di sotto servizi stradali (reti elettriche, telefoniche, telematiche, idriche, fognarie, gas ecc) l'assenza di eventuali interferenze per lavori di che trattasi;
   - di essere informato che ai sensi dell'art.27 comma 5 del D. Lgs.285/92 e s.m.i. la Provincia può modificare e/o revocare gli atti di autorizzazione e concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
   - di accettare tutte le prescrizioni previste nel nuovo codice della strada D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. in materia di attraversamenti ed occupazioni stradali, consapevole che fanno parte integrante delle condizioni per ottenere l'autorizzazione;
   - di essere informato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5-bis del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.i., le comunicazioni tra Imprese e Pubbliche Amministrazioni avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

9. **Il Richiedente deve impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni che, disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia urbana, nonché di tutte le prescrizioni che la Provincia di Latina riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada.**

10. La domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché da relazione tecnica, firmati da un libero professionista abilitato.

11. Il richiedente è tenuto a produrre, a richiesta, tutti i documenti, atti e chiarimenti che il Settore competente ritiene necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

12. **In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla-osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale effettuate:**

    a) con addobbi e/o luminarie,

    b) per manutenzione del verde pubblico o privato,

    c) per operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione,

    d) per operazioni di trasloco,

    e) per manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale e/o sportivo,

    f) per commercio ambulante ed itinerante,

    g) per tutti i lavori edili ricadenti nella fascia di rispetto stradale,

    il Servizio competente al rilascio del provvedimento finale predispone adeguati modelli di domanda che consentano la riduzione degli oneri documentali al minimo necessario richiesto dalla fattispecie dell'intervento, rendendo possibile l'uso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità previste dall'art. 38 del medesimo decreto.

    Per gli interventi, tra quelli indicati, che comportino il potenziale interessamento della sede stradale e che possono rappresentare pericolo per la circolazione stradale, alla richiesta dovrà essere allegata idonea polizza assicurativa per la copertura di danni recati a terzi che potrebbero essere imputati all'Amministrazione provinciale. Per gli interventi, tra quelli indicati, per i quali si ravvisino le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, la Provincia può richiedere il deposito o la polizza ivi prevista.

13. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento **è di 60 giorni** dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

14. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
15. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
16. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
17. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
18. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
19. Le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, sono soggette alla procedura prevista ai successivi articoli.
20. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista i successivi articoli.
21. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti

Art. 10 - Contenuto delle Istanze di Autorizzazione Concessione e Nulla Osta

1. **La domanda deve contenere:**
   - **a) Dati soggetto richiedente**
     - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC;
     - nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la titolarità alla presentazione dell'istanza, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente e il nominativo e i dati del tecnico incaricato con copia fotostatica del documento di riconoscimento;
   - **b) l'individuazione specifica** (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
   - **c)** la misura e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
   - **d)** l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) **l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.**

g) **attestazione di versamento** dei diritti di istruttoria/sopralluogo dovuti, in base alle tabelle di cui all'allegato A del presente regolamento.

h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

i) titolo di proprietà o altro (a seconda del regime giuridico sussistente);

j) autorizzazione del proprietario (solo se soggetto diverso dal richiedente);

k) **Progetto**, a firma di tecnico abilitato, contenente la seguente documentazione minima a seconda della tipologia di richiesta:

- planimetria generale in scala 1:5.000 o 1:10.000;
- stralcio catastale;
- stralcio ortofoto;
- stralcio di P.R.G. con indicazione;
- relazione tecnica;

Inoltre per le istanze per la realizzazione di accessi carrabili

- ✓ sviluppo planimetrico di insieme "ante e post operam" in scala 1:500 esteso, oltre che a tutto il fronte stradale della proprietà, anche ad un tratto di ml 300 misurato dall'asse del nuovo accesso, rispettivamente a valle ed a monte dello stesso, con indicazione dell'esatta chilometrica e lato della strada, delle pertinenze stradali, dei manufatti, delle piantagioni, degli incroci, delle curve, degli accessi esistenti e della segnaletica stradale, con indicazione delle particelle catastali interessate dal nuovo accesso;
- ✓ particolare "*ante e post operam*" in pianta 1:100 o 1:200 dell'opera da eseguire con relative sezioni e prospetti in scala 1:50 nei punti significativi (in particolare deve essere visibile la sezione del tombinamento, fermo restando che non saranno autorizzati accessi carrabili che comportino il restringimento della sezioni idraulica della cunetta);
- ✓ sviluppo planimetrico di insieme "ante e post operam" in scala 1:500 comprendenti tutto il fronte stradale della proprietà ed estesa peri 300m precedenti e seguenti l'opera richiesta con indicazioni delle pertinenze stradali, dei manufatti, delle piantagioni, degli incroci, delle curve con indicazione del relativo raggio e degli accessi esistenti, con indicazione infine dell'esatta chilometrica e lato della strada;

Inoltre per le istanze per la realizzazione opere in fascia di rispetto stradale

- ✓ particolare "ante e post operam" in pianta 1:100 o 1:200 dell'opera da eseguire con relative sezioni e prospetti nei punti significativi, con particolare riferimento alla distanza dal confine stradale, dal quale si evinca:
  - tipologia di opera da realizzare, relazione con il confine stradale (individuato così come definito all'art.3 comma 10 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e con la fascia di rispetto stradale specifica per tipologia di opera e strada – evidenziata nella relazione tecnica asseverata;
  - le sezioni complete della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata banchina o fossi e marciapiedi laterali e di quanto presente e da realizzare nelle fasce di rispetto laterali alla strada provinciale;
  - verifica, nell'elaborato grafico, del triangolo di visibilità con l'indicazione inoltre, per i tratti in curva, dei relativi raggi di curvatura;

Inoltre per le istanze per occupazione sottosuolo fiancheggiamenti e attraversamenti

- ✓ elaborati grafici –opportunamente adattati alla tipologia di opera da eseguire dai quali si evinca:

- il tratto di strada che sarà oggetto di intervento (indicazione esatta della progressiva chilometrica e lato della strada);
- sviluppo planimetrico della zona d'intervento, sia a destra che a sinistra della strada provinciale, con l'evidenziazione del tracciato del sistema a rete da realizzare con riportante le interferenze tra i quali si ricorda: sotto servizi presenti, passi carrabili;
- l'ubicazione degli esistenti sottoservizi dei vari enti gestori riportati in apposita planimetria;
- planimetria con indicazione dell'ubicazione di palificate, particolare pozzetti di ispezione e similari, con riportato nel dettaglio le distanze dal ciglio bitumato;
- le sezioni complete della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata banchina o fossi e marciapiedi laterali e di quanto altro sito nelle fasce di rispetto laterali alla strada provinciale;
- dettagli tecnologici con sezioni grafiche in relazione a:

✓ modalità di scavo e se lo stesso verrà eseguito in banchina o sulla sede stradale, specificando il lato (specificare su tutto il tratto interessato dove passa la condotta);

✓ le modalità dei ripristini sia dei piani viabili che delle pertinenze;

✓ calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettera i) del DPR 207/2010 ;

✓ censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- **Documentazione fotografica,** con i punti di scatto (almeno n° 6) riportati in planimetria, che illustrino sufficientemente: il fronte stradale della proprietà, il tracciato stradale nei due sensi di marcia ed il punto della apertura richiesta;
- **relazione tecnica asseverata.**

<u>I documenti tecnici vanno trasmessi preferibilmente in formato digitale.</u>

In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore Competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove l'intervento debba essere effettuato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

2. **In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio del Settore Competente richiederà le necessarie integrazioni. Quest'ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.**
3. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti interessati o all'Ente o Ufficio di riferimento.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, salvo diversa normativa nazionale specifica per la tipologia di intervento da realizzare come ad es. nella fattispecie delle infrastrutture delle telecomunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs 259/2003 e smi.
5. Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento.
6. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l'interessato deve dichiarare la destinazione o l'uso della costruzione o dell'opera ed avviare le procedure di uso dell'area con il Servizio preposto.
7. La domanda deve contenere l'impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell'esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione

nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza del Settore Viabilità.

8. Gli elaborati grafici, il tagliando dei mezzi pubblicitari, e le attestazioni di conformità previste nel presente articolo, dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere (accessi e scavi), e di quelle relative alla segnaletica di indicazione di cui ai successivi articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater.
9. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater del presente regolamento, è corredata dalla documentazione specificamente indicata in ciascuno di tali articoli secondo il procedimento ivi previsto.
10. Per le occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 28, comma 3.
11. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7-bis.

Art. 11 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), h), i) dell'art.7, comma 3, deve contenere:
   a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;
   b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
   c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
   d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
   e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
   f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate, cunette, banchine ecc, e da particolari delle strutture di sostegno e di fondazione, sottoscritti da tecnico abilitato;
   g) relazione di calcolo della verifica della stabilità alla spinta del vento redatto da tecnico abilitato (a discrezione dell'ufficio lavori per tipologia di impianto);
   h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
   i) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
   j) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece

l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;

k) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;

l) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;

m) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

2. **Per il rinnovo delle autorizzazioni** che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. **Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima – in assenza di variazioni**- la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

   a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

   b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

   c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;

   d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

   e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. **Per l'ottenimento della prima autorizzazione/nulla osta (originaria) occorre tuttavia presentare tutta la documentazione di cui al comma 1.** Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei, in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti l'ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano altresì le norme procedurali di cui ai commi 6, 7, e 11 del precedente art.7.

Art. 12 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda ricevuta, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici.

   Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento dei diritti d'istruttoria da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell'Atto del Presidente della Provincia di Latina da approvarsi annualmente.

Art. 13 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, da aggiornare annualmente con decreto presidenziale con poteri della Giunta.
2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, è ammessa
   - la stipulazione di una polizza generale, quale copertura degli interventi di riparazione in urgenza e degli interventi con lunghezza massima 25 metri commisurata al numero di interventi d'urgenza eseguiti in media negli ultimi tre anni, estensione della rete e numero interventi per allacci;
   - la stipula di polizze specifiche per interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, soprattutto in ragione dell'opera complessiva da realizzare, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

2-bis Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata.
4. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 18 mesi e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Latina mediante la propria struttura (Tecnico Area, Sorvegliante) con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche *et similia*, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.
5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione fatta salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Art. 14 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. Il nulla osta.

1. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione sono adottati dal Dirigente del Servizio preposto ai soli fini del presente regolamento e del Codice della Strada, e non sostituiscono i titoli abilitativi, gli atti di assenso, le concessioni ed autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico, ecc.), che devono quindi essere acquisiti a cura degli interessati prima di eseguire le opere e le

installazioni. Tali provvedimenti devono contenere:

a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
c) l'ubicazione;
d) i dati dell'intestatario;
e) il numero della concessione o autorizzazione;
f) la superficie dell'area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata.

2. I provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del C.d.S., laddove riguardino opere od installazioni che insistono su beni demaniali o al patrimonio indisponibile, costituiscono altresì concessione amministrativa ai fini del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che ha inoltrato la richiesta. Nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori od opere conseguenti all'allaccio delle utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione è rilasciata all'ente o soggetto titolare del servizio, anche se in regime di gestori delle infrastrutture da realizzare.
4. Il soggetto autorizzato ovvero il concessionario, per interventi e occupazioni diversi da quelli attinenti alla pubblicità stradale, è tenuto a sottoscrivere per accettazione il Disciplinare Tecnico, facente parte integrante della concessione, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il soggetto autorizzato si deve attenere. Contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico saranno comunicate la modalità di pagamento delle indennità e del deposito cauzionale. La trasmissione del disciplinare sottoscritto e la prova dei versamenti dovranno aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC), salve le diverse modalità e tempistiche comunicate, pena la decadenza dell'atto.
5. Il rilascio della concessione/autorizzazione o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall'ente a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC).

5-bis. In materia di pubblicità stradale le condizioni e le prescrizioni fissate nell'autorizzazione non sono assoggettate alla procedura della specifica accettazione da parte del soggetto autorizzato, il quale è comunque tenuto al loro pedissequo rispetto pena la decadenza ovvero la revoca sanzionatoria dell'atto e salve le sanzioni amministrative previste dall'ordinamento.

6. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione o autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
7. I lavori e/o gli oggetti autorizzati o concessi se non conclusi/realizzati entro la data stabilita dall'autorizzazione o dalla concessione si intendono rinunciati con conseguente decadenza dell'autorizzazione o concessione cui si riferiscono.
8. Il mancato rispetto dei termini prescritti per l'inizio ed il completamento dei lavori comporta la decadenza della concessione/autorizzazione, salva proroga, che potrà essere concessa una sola volta per il periodo massimo di un anno.
9. Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta che gli venga legittimamente rivolta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria e con l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul bollo.
10. Tutte le concessioni e le autorizzazioni si intendono accordate con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi oggetto del provvedimento e con facoltà per la Provincia di revocare o modificare in ogni tempo e per giusti motivi quanto concesso o autorizzato.
11. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta è

rilasciato dalla Provincia con l'obbligo per il Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione in modo che la Provincia possa provvedere alla richiesta del pagamento del canone, che dovrà aver luogo, da parte dell'interessato, entro i successivi 30 giorni.

12. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell'ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto.
13. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, etc..) potrà essere sostituito con stipulazione di specifica Convenzione di cui al successivo art.11.

Art. 15 - Altre Licenze per l'esercizio di attività. Diritti di terzi

1. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.
2. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Art. 16 - Convenzioni speciali

1. È facoltà della Provincia stipulare con Enti/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.P.R. 495/92.
2. Fermo l'obbligo per concessionario/soggetto autorizzato di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese istruttoria anche in modo cumulativo, ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.
3. Nel caso di allacciamenti all'utenza privata su reti già esistenti, i soggetti di cui sopra dovranno comunicare, con un anticipo di almeno due settimane e con le modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione degli stessi con l'indicazione della strada, del numero civico, della lunghezza dello scavo e di ogni altro dato previsto in convenzione.

Art. 17 - Subentro nelle concessioni e nelle autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.
2. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella pregressa occupazione del soggetto autorizzato/concessionario per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, il subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, è obbligato ad attivare, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.
3. Nei casi indicati al comma 2 quali "eventi di subentro", il soggetto autorizzato/concessionario è obbligato:
   a) a comunicare alla Provincia, con lettera raccomandata a.r. o PEC, le generalità complete

del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA) In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso.

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia di Latina nuova domanda di concessione.

4. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 30 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

4-bis. Nel caso di cui al comma precedente, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

5. In mancanza di interesse al mantenimento dell'occupazione, il subentrante deve comunicare formalmente alla Provincia, mediante lettera raccomandata a.r. la sua mancanza di interesse.

Art. 18 - Variazione delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui ai precedenti art. 9-10-11.
2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello non si applica il silenzio assenso di cui all' art. 53, comma 8, del Reg. CDS e l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente art.7-bis.

Art. 19 - Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
2. Almeno 6 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione o di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 11. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.11.
5. Agli effetti del presente Regolamento il canone è dovuto anche per l'annualità dove siano in corso le procedure di rinnovo.
6. Limitatamente alle occupazioni permanenti, il soggetto interessato dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.
7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Art. 20 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione. La rinuncia

1. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La revoca o la modifica della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionatamente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone.
3. È consentito rinunciare, prima della scadenza, alla autorizzazione o concessione. L'atto di rinuncia deve essere presentato al competente ufficio che ha rilasciato il provvedimento.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita dichiarazione da inoltrare all'Amministrazione. Nelle dichiarazioni di rinuncia deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi che, in tutti i casi, deve avvenire non oltre trenta giorni successivi alla data di comunicazione della rinuncia, che non ha effetto laddove il concessionario non provveda al ripristino da effettuarsi in conformità al presente Regolamento.
5. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:
   a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
   b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti;
   c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
   d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
6. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione o nulla osta che indichi il termine per l'esecuzione dei lavori, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
7. La decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
8. Ai sensi del comma 822 dell'art.1 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
9. Sono cause di estinzione della concessione:
   a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro ai sensi del precedente art.12;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo

autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

c) (abrogata).

Art. 21 - Occupazioni ed interventi d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
   a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e segg. del D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità e al Servizio preposto alla gestione delle concessioni, anche mediante comunicazione fax o telegramma;
   c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione nelle forme di cui al precedente art.7 entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. All'atto dell'occupazione d'urgenza l'interessato o l'autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale.

   Colui che effettua l'occupazione d'urgenza deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi viabilità competenti e resta comunque responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
3. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l'interessato ovvero l'autorità che ha disposto l'occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti, salvo il provvedimento di cui alla lettera c) del precedente comma.
4. Nel caso di interventi di riparazione per guasti di cavi e condotte di impianti a rete per la fornitura pubblici servizi, la società che gestisce il servizio è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta o con Posta Elettronica Certificata, anche mediante fax o telegramma, esclusivamente al Servizio preposto alla viabilità di questa Amministrazione. È tenuta inoltre a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti secondo la buona tecnica e le indicazioni eventualmente impartite, anche verbalmente, dagli operatori addetti alla manutenzione stradale e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato "D" del presente Regolamento.

TITOLO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Art. 22 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione delle concessioni e del Servizio preposto alla viabilità ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Sorvegliante, verificare che vi provveda correttamente.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

6-bis. In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato "D" del presente Regolamento.

7. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
8. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Art. 23 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Sorvegliante, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax o pec l'inizio dei lavori entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'avvio dell'attività. Tale comunicazione deve essere inviata sia all'Istruttore Coord. Squadre competente che al Servizio preposto alla gestione delle concessioni i cui riferimenti sono comunicati con i provvedimenti autorizzativi.

2-bis. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applica l'art.16, comma 1, lett. a), del presente Regolamento e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta dell'inizio lavori al Servizio preposto alla viabilità ed al Servizio preposto alla gestione delle concessioni.

3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed

in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

3-bis. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d'arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione delle concessioni la fine lavori e la dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi, anche avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'allegato "D" del presente Regolamento.

4. Successivamente l'ufficio tecnico accerta, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

Art. 24 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali

1. Si definiscono:
   a) **"accessi"**, le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
   b) "**diramazioni**", le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

   Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
   - **Accessi pedonali**: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt.1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;
   - **Accessi carrabili**: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
   - **Accessi a distributori di carburante**: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
   - **Accessi agricoli**: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.

   La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.
2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del C.d.S.
3. L'impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.
4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del C.d.S.
7. L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.
8. La tipologia standard dell'accesso è quella riportata nel successivo art. 48. Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od

autorizzazione qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.

9. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.
10. Devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 10 metri, e comunque almeno fino al cancello dell'accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Se trattasi di accesso agricolo che si immette direttamente nel campo lavorato, tale misura potrà essere ridotta in funzione della tipologia di uso del suolo. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell'imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada ad oneri e spese del concessionario.
11. In ogni caso ogni accesso carrabile deve essere realizzato per il primo tratto di 5,00 metri in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%.
12. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l'accesso interrompa lo scolo delle acque nella cunetta (c.d. "fossetta") stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di adeguate dimensioni, posta ad una distanza di mt.2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.
13. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l'interno e dovrà essere arretrato almeno ad una distanza di mt. 6,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. Nel caso in cui l'accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno mt. 12,00 dalla carreggiata stradale.
14. Al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita è prescritta la costruzione di raccordi circolari "stondature" tra i margini della carreggiata dell'accesso e il margine della carreggiata stradale con svasi di forma circolare o retta di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate; di regola è stabilito un raggio di curvatura minimo di ml. 3,00.
15. Nel solo caso di cunetta (c.d. "fossetta") stradale intubata, alle due estremità dell'accesso – testate - dovranno essere realizzati dei cordoli in calcestruzzo o materiale simile per la protezione da eventuale caduta accidentale di un veicolo.
16. Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada.
17. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
18. È consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83).

19. Nuovi accessi e nuove diramazioni, debbono avere una larghezza minima di mt. 3,00 ed una larghezza massima di mt.10,00 comprensiva di svasi di raccordo al margine della strada di cui al comma 10.
20. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.), si debbono adottare una larghezza dell'accesso di mt. 6,00 - 10,00 ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 metri. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico.
21. Fatto salvo quanto previsto in materia dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal C.d.S., anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.
22. In corrispondenza di nuovi od esistenti tronchi stradali di "scorrimento", realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo e la salvaguardia della circolazione stradale, non sarà di norma concessa l'apertura di nuovi accessi privati.
23. È in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.
24. Non è consentita l'apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 15. È vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti privi di accessi definiti.
25. A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero di accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o vicinale ad uso pubblico.

Art. 25 - Accessi strade extraurbane

1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria "C" - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto.
2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria "F" - possono essere diretti.
3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria "C" - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.
4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l'apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato.
5. Ferma restando le limitazioni poste dal C.d.S. e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi:
   a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 *"Caratteristiche geometriche degli elementi dell'intersezione"*;
   b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali.

6. Per le strade extraurbane categoria “C” di cui alla Delibera di G.P. n. 42 del 26/04/2012 - le distanze minime sono ridotte a metri 75 (75 mt) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato.
7. Per le strade extraurbane locali – categoria “FA” di cui alla Delibera di G.P. n. 42 del 26/04/2012 - le distanze minime in rettilineo di cui al comma 3, sono ridotte a metri 100 (100 mt), derogabili a metri 50 solo nei tratti di strada che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all’interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti e comunque nel rispetto della sicurezza stradale; inoltre tali distanze sono ridotte a metri 50 nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico.
8. Per le strade extraurbane locali – categoria “FB” di cui alla Delibera di G.P. n. 42 del 26/04/2012 - le distanze minime in rettilineo di cui al comma 3, sono ridotte a metri 50 (50 mt) e mt. 25 nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico.
9. In curve con raggio <=250 ml. accessi non ammessi sino ai punti di tangenza compresi; in curve con raggio > 250 ml distanze come nei tratti in rettilineo, salvo misure maggiori per visibilità limitata (giusta DD n. 208 del 15/05/2004).
10. Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati.
11. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile.
12. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

Art. 26 - Accessi strade urbane

1. Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l’accesso diretto ad un’area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato “passo carrabile”.
2. I passi carrabili devono avere un’ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:
   a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
   b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
3. Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
4. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all’entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento degli stessi.
5. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.
6. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché di ridurre le

situazioni di potenziale pericolo anche attraverso il contenimento del numero di accessi lungo le strade provinciali, non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che già ne usufruiscano: dal frazionamento delle proprietà fondiarie non sorge alcun diritto in ordine alla apertura di nuovi innesti sulla viabilità pubblica.

Art. 27 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi

1. È vietata l'istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
   a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
   b) lungo tratti di strada in curva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera 20) del D.Lgs. 285/1992, e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano;
   c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
   d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
   e) lungo strade Provinciali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
   f) in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell'avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l'estremo più prossimo dell'impianto;
   g) lungo le sole strade di Cat. "F" a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.
2. Gli accessi delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due con la lunghezza di m. 15 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di m. 30, con un fronte stradale pari a m. 60, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. All'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe comunali di cui all'art. 46, comma 6 dello stesso decreto.
4. Per il rinnovo e/o regolarizzazione degli accessi carrabili delle esistenti stazioni di rifornimento all'interno dei centri abitati è richiesto il rispetto della seguente condizione: numero due accessi di lunghezza variabile da mt. 7,50 a mt. 10 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza minima, misurata lungo il fronte stradale, di mt. 10.
5. Nei tratti di strada ricadenti all'interno dei territori in ambito montano, ove per ragioni geografiche non sia possibile un fronte di m. 60, è ammessa la realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza fronte di cui al comma 4, fatte salve le condizioni di visibilità degli accessi. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.
6. Nel caso che l'area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria
   – categoria C -, ed in corrispondenza dei tronchi stradali di "scorrimento" realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, gli accessi all'area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dal Servizio preposto alla gestione delle concessioni. Nei tratti stradali in cui sia vietata la manovra di svolta a sinistra, l'accesso in uscita

dall'impianto dovrà essere realizzato con un'inclinazione di 30° rispetto all'asse stradale come da schema di cui alla Circolare ANAS n. 6/2008 prot. 47687-P del 02.04.2008.

7. Per lo spartitraffico è indicata una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.
8. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.
9. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale.
10. È consentita l'installazione di adeguata pensilina, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dalla piattaforma stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell'aiuola spartitraffico.
11. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvi gli eventuali vincoli e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni.
12. L'autorizzazione provinciale alla realizzazione dell'accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all'esercizio dell'impianto.

12-bis. La domanda, oltre a quanto previsto nel precedente art. 7, dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti:

a) planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;
b) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
c) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del C.d.S.;
d) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentata istanza ai sensi del titolo 4 del presente Regolamento), con le modalità di cui al precedente art. 7-bis e alle condizioni di cui al successivo art.38.

13. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.
14. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole.
15. Il triangolo di cui al precedente comma è ridotto a m. 15x3 nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne ai centri abitati regolarmente delimitati tenuto conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.
16. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona

corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

17. Dovrà essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant'anche sia necessario procedere alla loro copertura.
18. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a sevizio della strada pubblica.
19. È vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
20. Per la costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l'occupazione in via precaria ed onerosa dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio).
21. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell'art. 61 del Reg. C.d.S. e della normativa tecnica di attuazione, in particolare il D.M. 19/04/2006 *"Caratteristiche geometriche degli elementi dell'intersezione"*.

Art. 28 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in:
   a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
   b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
   c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.
4. La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà dell'andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.
5. Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato/concessionario gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. È facoltà della Provincia, mediante il competente Settore, disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione/concessione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma.
6. Prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Sorvegliante per il sopralluogo tecnico al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dell'intervento.
7. Al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali ed evitare la presenza in superficie di materiale instabile o non legato.

8. Allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti agli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza, laddove programmate.
9. Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito sulla base delle verifiche e valutazioni del Servizio Viabilità. Potrà essere richiesta l'installazione di adeguate barriere di protezione.
10. Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto realizzato nel corpo stradale.
11. Durante l'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'impianto installato il soggetto autorizzato/concessionario è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l'intervento di ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell'infrastruttura.
12. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.
13. Le opere di attraversamento e percorrenza potranno essere utilizzate solo dopo la presentazione della fine lavori e l'esito positivo del collaudo, limitatamente alla verifica della rispondenza delle prescrizioni *(art. 67 D.P.R. 16.12.1992 n. 495)* o dopo la realizzazione delle opere contestate a seguito di accertamento di cui all'art. 23.

Art. 29 - Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo

1. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.
3. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente.
4. Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.
5. Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina. È assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di strade fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.
6. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle

banchine: i vari manufatti per l'alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell'art. 26 del D.P.R 495/92.

7. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al "Decreto Scavi" *(D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico)*. Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale
8. Resta facoltà della Provincia verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale.
9. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.
10. Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.
11. Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.
12. Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. vengono incentivati il riutilizzo dei materiali di recupero, da ciclo integrato, per garantire una crescita sostenibile e compatibile con l'ambiente. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del concessionario tutta la segnaletica e l'arredo stradale preesistente.
13. Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato bituminoso a caldo del tipo "tappeto d'usura" dovrà avvenire per l'intera larghezza della carreggiata stradale fatte salve le specifiche tecniche di cui al "Decreto Scavi" (*D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico*). Eccezionalmente e, di norma, solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente nel caso concreto in base allo stato di usura della piattaforma stradale. Il concessionario resta obbligato comunque alla fresatura della pavimentazione bituminosa preesistente qualora problemi di quote e di raccordi altimetrici lo rendano necessario.
14. Qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa.

Art. 30 - Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate

1. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a mt 1,5. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
2. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L'altezza minima complessiva deve essere comunque di mt 6.

3. Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
4. Il mantenimento dei sostegni per linee elettriche aeree esistenti, posti a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, potrà essere accordato con concessione in deroga, ai sensi del D.M. 21/03/1988, n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a mt. 6,00;
   b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.

Art. 31- Muri di sostegno

1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
   a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;
   b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
   c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
   d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
   e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
   f) la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
   g) le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
   h) le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.

Art. 32 - Occupazione di scarpata

1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..
2. Il permesso comunque denominato di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

Art. 33- Scarico di acque nei fossi laterali stradali

1. È vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque meteoriche, acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

Art. 34 - Copertura fossi laterali stradali

1. Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte salva l'area strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi.

Art. 35- Occupazioni temporanee. Ponteggi

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
   a) durata stabilita nel titolo;
   b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
   c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
   d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
   e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
3. Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
   a) domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
   b) planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000;
   c) planimetria catastale della zona scala 1:2.000;
   d) piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l'indicazione della superficie da occupare;
   e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di interesse;
   f) schemi segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Art. 36 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

Art. 37 - Obblighi dei frontisti delle strade.

1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Latina hanno l'obbligo:
   - di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
   - di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un'altezza non superiore ad un metro;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l'abbattimento se sbandati o secchi;
- di provvedere al mantenimento dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Art. 38 - Atti vietati

1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
   a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
   b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
   c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
   d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
   e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
   f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
   g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
   h) scaricare nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
   i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
   j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

TITOLO V

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 39 - Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Latina, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del C.d.S..
3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Art. 40 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. ***Insegna di esercizio*** (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale "*insegna pubblicitaria*" soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L'insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l'insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo "a bandiera", cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale. (*Fig. 2 – schemi grafici allegati)* .
2. ***Preinsegna*** (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. (*Fig. 3 – schemi grafici allegati)*.
3. **S*orgente luminosa*** (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.
4. ***Cartello pubblicitario*** (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall' ufficio competente per ogni singolo caso.
5. ***Striscione, locandina o stendardo*** (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidezza ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:
   - *Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli.*

- *Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.*

6. ***Targa "professionale***: insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.
7. ***Totem****:* possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno della sede in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 35 del presente Regolamento.
   Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
8. ***Segno orizzontale reclamistico*** (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.
9. ***Impianti pubblicitari di servizio*** (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall' art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall' art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S.).
10. ***Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi****:* lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.
11. ***Impianti pubblicitari a messaggio variabile***: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 41 - Tipologie escluse

Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

1. le ***targhe "professionali"*** *aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività)* se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;
2. le ***bandiere*** ed altri ***elementi privi di messaggio pubblicitario*** opportunamente ancorati;
3. la ***cartellonistica di cantiere*** sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Art. 42 - Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).
2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 m. e superiori di m. 1,50 x m. 0,30 (con freccia di direzione incorporata). È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre

preinsegne, per le *ulteriori preinsegne* è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.

4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.
5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del C.d.S.

Art. 43 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata…), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.
3. Per strutture complesse di cui all'art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Art. 44 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari: "distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici"

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1."***distanze minime***"

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del C.d.S, del Reg. C.d.S. ed altresì le seguenti:

a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del C.d.S. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell'impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – art. 129 Reg. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (Fig. II 295 – art. 134 Reg. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità. Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. CDS, la distanze di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. CDS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in

ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- **50 metri** prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- **25 metri** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. CDS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

b) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, C.d.S. (art.51, comma 5, Reg. C.d.S.).

   Nel caso di insegne di esercizio parallele all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all'articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

c) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, C.d.S. (art. 51, comma 6, Reg. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all' articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell' intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

d) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (*comma 3, lettera f)*, deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del

lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.). (*Figg.8.a e 8.b)*.

e) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle raccordo, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima dell'intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di pericolo e di prescrizione
(art. 79, comma 3, Reg. C.d.S.)

Tipi di strade	Segnali di pericolo	Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali	m 150	m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h). .	m 100	m 150
Altre strade	m 50	m 80

Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di indicazione
(art. 126, Reg. C.d.S.)

1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 Reg. C.d.S. devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità = 90 km/h: d = 170 m
d) velocità = 70 km/h: d = 140 m
e) velocità = 50 km/h: d = 100 m

(per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare)

2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

A) <u>intersezioni con corsia di decelerazione</u>:
a) velocità = 130 km/h: d = 50 m
b) velocità = 110 km/h: d = 40 m
c) velocità = 90 km/h: d = 30 m
d) velocità = 50 km/h: d = 60 m

B) <u>intersezioni senza corsia di decelerazione</u>:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m
b) velocità = 90 km/h: d = 100 m
c) velocità = 70 km/h: d = 80 m

(per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare)

2. "***<u>divieti"</u>***

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte del D.P.R. 495/1992; salve le diverse determinazioni

contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall' inizio della barriera.

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;

c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all' area dell'intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;

e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell' intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l' area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare "curva pericolosa" (Fig. II 4 – II 5 – II 6 – II 7 Art. 86 Reg. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con "delineatore di curva stretta o di tornante" (Fig. II 466 – art.
174 Reg. C.d.S.), "delineatori modulari di curva" (Fig. II 468 – art. 174 Reg. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante l'"estesa" (Modello II 2 – art. 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura ***(Fig. 8.c – All.C)***;

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ***(Fig. 5 – Allegato "C")***, ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.51, comma 5, Reg. CDS: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di

"dosso" (Figura II 2– art. 85 Reg. C.d.S.) o "cunetta" (Figura II 3 – art. 85 Reg. C.d.S.)

Fig. II 2 Fig. II 3

h) sulle barriere stradali;

i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;

m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati (fig. II 8 / fig. II 11/c).

Fig. II 8 Fig. II 9 Fig. II 10/a -10/c Fig. II 10/b – 10/d

Fig. II 11/a

Fig. II 11/b

Fig. II 11/c

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

a) generare confusione con la segnaletica stradale;
b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l'efficacia;
c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
d) costituire ostacolo o,comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
e) produrre abbagliamento.

2.c – È vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni di cui agli art. 49 e 153 D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (vedi art. 38).

3.***"criteri geometrici"*** - Si definiscono:

a) *Limite della carreggiata*: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;
b) *Area dell'intersezione*: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. ***(Figg. 6.a, 6.b, 6.c – Allegato "C")*** Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;
c) *Distanza dall'intersezione:* E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettifilo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell' intersezione ***(Fig. 7.a – Allegato "C")*** oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita ***(Figg. 7.b, 7.c – Allegato "C")***.
d) *Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione* (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
e) *Intersezioni con strade comunali*: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.
f) *Curva*: ***(Figg. 8.a, 8.b – Allegato "C")*** in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.

Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica di cui alle Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II

7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che alle Figg. II 6 e II 7 sia abbinato il pannello integrativo riportante l' "estesa" (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Fig. II 4

Fig. II 5

Fig. II 6

Fig. II 7

Fig. II 6 + Mod. II 2

Fig. II 7 + Mod. II 2

Fig. II 466

Fig. II 468

Nota: Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. C.d.S. **(Fig. 8.c –** ***Allegato "C")***.

Art. 45 - Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici.

Riferimenti normativi: Art. 49 e 153 D.Lgs. del 2004, n. 42

1. La collocazione di INSEGNE DI ESERCIZIO nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23 comma 3 del C.d.S. è subordinata oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
2. Nel caso di installazione di CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI in zone vincolate, la collocazione è subordinata oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4, C.d.S dall'ente proprietario della strada, viene concessa ai soli fini della sicurezza stradale. Sarà cura del soggetto interessato attivare le relative procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi di tutela. Le stesse dovranno essere ottenute prima della collocazione dell'impianto pubblicitario.

Art. 46 - Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell'area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.
2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei prezziari.
3. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell'art. 23, comma 1, C.d.S.
4. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all' interno dell'area di servizio.
5. Qualora oltre all'insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all'area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall' art. 52, comma 1, Reg. C.d.S.
6. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del C.d.S..

Art. 47 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.

1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente Regolamento.
4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all' inizio del periodo di esposizione richiesto.

Art. 48 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 CDS e dall'art.57 Reg. CDS. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 CDS.

TITOLO VI:

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO. SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

Art. 49 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5 chilometri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.
3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.
4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l'installazione si fa applicazione dell'art.81, comma 2, Reg. CDS. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.
5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo (figura 4).
6. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
   a) le generalità del richiedente;
   b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
   c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
   d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
   e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
   f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell'attività;
   h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
   i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
   j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
   k) dichiarazione di stabilità;

7. All'istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell'esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati:
   - copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
   - planimetria sottoscritta da tecnico abilitato ad albo professionale, in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l'ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.
8. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio del Settore Competente richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
9. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto.

Art. 50 - Indicazioni territoriali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. CDS. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CDS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
   a) le generalità del richiedente;
   b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
   c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
   d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
   e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 11);
   f) planimetria sottoscritta da tecnico abilitato ad albo professionale in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
   g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
   h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
   i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
   j) dichiarazione di stabilità;
3. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione delle concessioni richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio competente. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione. In ogni caso:
   a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e

munito delle prescritte certificazioni;

b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;
d) devono avere fondo di colore marrone;
e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 125 Reg. CDS; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;
f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;
g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;
h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:
   - l'ente proprietario della strada (Provincia di Latina);
   - il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;
   - l'anno di fabbricazione;
   - gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.

5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.
6. È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. CDS.

Art. 51 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. CDS.
   Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.
2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg. CDS possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell'esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.
3. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l'installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere:
   a) le generalità del richiedente;
   b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
   c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12);

d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singole posizioni di installazione;
e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
f) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
j) dichiarazione di stabilità;

4. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio del Settore Competente richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione delle concessioni. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.
6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Art. 52 - Indicazioni alberghiere.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. CDS.
2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.
3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. CDS, la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
   a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. 13.a);
   b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. 13.b);
   c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. 13.c e 13.d).
4. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
   a) le generalità del richiedente;
   b) la denominazione della strada o area cui si riferisce;
   c) cartografia d'insieme contenente l'esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato);
   d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale;
   e) planimetria sottoscritta da tecnico abilitato ad albo professionale in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione;
   f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
   g) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
   h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;

i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
k) dichiarazione di stabilità;

5. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio del Settore Competente richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
6. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Per i segnali di cui alla figura 13.d è ammesso l'inserimento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell'interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.";
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione delle concessioni. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.
8. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

TITOLO VII
ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONI

Art. 53 - Riprese cinematografiche

1. In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 8.
3. La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.

Art. 54 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

1. Le norme per le **competizioni sportive su strada** sono regolate dall'art. 9 del Codice della strada.
2. Per le gare ciclistiche l'Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del tecnico del servizio Viabilità della sottoarea interessata, che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all'art 9, comma 4, del Codice della strada, al sopralluogo dovrà intervenire il tecnico della sottoarea interessata.
4. Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione e delle spese di istruttoria. Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall'assistente stradale R.C.O. con apposito verbale di constatazione.
5. L'istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
6. L'autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per

responsabilità civile ai sensi dell'art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell'art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.

7. L'organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
8. L'organizzatore della manifestazione è tenuto altresì ad effettuare un versamento di una cauzione in numerario o a produrre, quale deposito cauzionale di cui al punto 4, apposita fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" per l'importo stabilito dalla tabella "Allegato B" del presente Regolamento. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 55 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Latina dal titolare dell'autorizzazione o della concessione. Nell'ipotesi di contitolarità il canone è dovuto in via solidale ed è richiesto a chi figura come primo intestatario della concessione/autorizzazione. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione/concessione, in caso di più proprietari/interessati, è sottoscritta da tutti e indica il soggetto che deve figurare come primo intestatario quale destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indicherà nominativamente il primo intestatario e tutti i titolari. L'abbreviazione per le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa è data dal nome del primo intestatario seguita dall'indicazione numerica degli altri titolari ("nome primo intestatario + n").
2. In mancanza di autorizzazione/concessione il Canone è dovuto dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Nell'ipotesi di occupazione a favore di un condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 56 - Criteri determinativi della tariffa

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
   a) classificazione in (Zone – Classi – Categorie) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
   b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in

relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all'Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali, effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
6. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
7. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare.
8. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
9. Ai fini della determinazione del Canone si distingue:
    a. **occupazione permanente**. Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno ove viene quantificato prendendo in esame la data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando quindi il canone annuale al numero di mesi di effettivo godimento. Il canone è determinato come segue:
        - ✓ *tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coeff. valore economico x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari* di cui alla tabella allegato sub A;
    b. **occupazione temporanea**. Per tali occupazioni il canone è determinato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica secondo misure di tariffa giornaliera. Salvo quanto previsto per i mezzi pubblicitari all'art. 53, il canone è determinato come segue:
        - ✓ *tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coeff. valore economico x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari x i giorni di occupazione previsti, secondo tabella di cui all'allegato sub A.*

    Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni consecutivi verrà effettuato un abbattimento del 50% dal 31° giorno di occupazione e del 70% dal 61° giorno.

    Per percorrenze/attraversamenti con modalità di "cantiere itinerante", si considera l'unità giornaliera di tempo per l'intero sviluppo.
10. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono soggette al pagamento di un canone, rispettivamente secondo le tabelle n. 2 e n. 3 di cui all' Allegato "A" del presente regolamento. Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata

suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro, ad eccezione degli interventi a cielo chiuso ed aereo da considerare esenti, e comunque per un importo minimo pari a € 30,00.

11. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori o uguali al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore, le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità inferiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare. Per i mezzi pubblicitari ed i segnali di indicazione si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 52 e 53.
12. Il canone è altresì determinato tenendo conto del valore economico della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività, delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione. In particolare sono previsti coefficienti moltiplicatori per cave, distributori di carburanti, centri commerciali e grandi strutture di vendita come definiti all'art. 4 lett. f) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Ai fini della determinazione del Canone valgono le seguenti definizioni:
    - ✓ **Passo carrabile ordinario:** fondo fino a due destinazioni d'uso, compresa quella abitativa;
    - ✓ **Passo carrabile promiscuo**: quando conduce ad aree private ed immobili con più di due destinazioni d'uso diverse oltre a quello abitativo. Rientra in questa tipologia anche la sola presenza di un'attività di somministrazione di cibo e bevande (bar, ristorante, trattoria, self-service, pasticceria, etc.);
    - ✓ **Passo carrabile strutture ricettive**: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso ricettivo/alberghiero con presenza di parcheggio privato con almeno 30 posti auto e capacità ricettiva minima di 50 posti letto;
    - ✓ **Passo carrabile di tipo industriale/artigianale**: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso produttivo e di trasformazione;
    - ✓ **Passo carrabile di centri commerciali**: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso commerciale per la grande distribuzione e con presenza di parcheggio pertinenziale di almeno 300 posti auto.

    Ad alcune delle suddette tipologie di passo carrabile è associata una soglia per la determinazione del canone permanente, come da specifica tabella di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.
13. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione dell'organo di governo da adottarsi nel termine di legge.
14. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
15. Il provvedimento di concessione determina il canone per l'anno di riferimento salve le variazioni di cui al precedente comma 9, e dovrà essere versato, in prima annualità, per l'intero periodo previsto per la realizzazione dei lavori/installazioni anche in assenza di esecuzione dell'opera concessa. Per le concessioni aventi durata di ventinove anni è tuttavia ammesso il pagamento di venti annualità del canone in unica soluzione.

Art. 57 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
    a) listoni di pietra od altro materiale;

b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
d) muretti d'ala;
e) smussi nel marciapiede.

Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10), CDS, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
4. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso, moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale, è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore

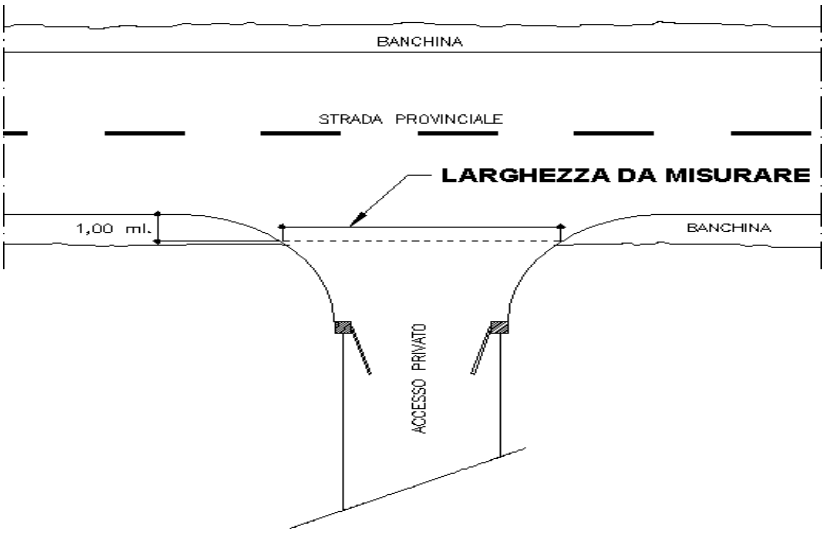

a metri 1. La larghezza dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.

Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.

5. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. "a raso") che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.

Articolo 58 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono

assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

2. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
3. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Articolo 59 - Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari

1. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Articolo 60 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell'art.44 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Art. 61 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Rientrano in detta fattispecie forfettaria, anche le occupazioni di sottosuolo con linee elettriche a servizio di impianto a fonti rinnovabili realizzati da aziende private, purché svolgano una attività strumentale ad un pubblico servizio.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al pagamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di dicembre dell'anno precedente a quello ed effettuare entro il 30 aprile il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. È fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.
7. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
8. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
9. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone come previsto dall'art. 51, comma 1, lett. i), del presente Regolamento. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 62 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad € 30,00;
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad ¼ (un quarto). Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di ¼ (un quarto) per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a 5 (cinque) volte la tariffa.
4. Non sono soggette al canone le superfici dei mezzi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60.
6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (e/o con maggiorazioni percentuali) indicati nell'Allegato B al presente regolamento.
7. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
8. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 63 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
   a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Per l'irrogazione e la riscossione dell'indennità si applicano le norme di cui all'art. 1, commi 792 e ss., della L. 27 dicembre 2019 n. 160;
   b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dalla Provincia a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all'abuso.
6. Qualora a seguito di atti di programmazione economico finanziaria, la Provincia per alcune tipologie di occupazione avesse disposto, con apposito provvedimento, l'azzeramento del canone ad esse conseguenti esonerandone le parti al pagamento, il responsabile dell'occupazione abusiva sarà tenuto, per la sua regolarizzazione, al pagamento del canone per il quale era previsto l'esonero secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 64 - Esenzioni e agevolazioni

Sono esenti dal Canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o

regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
   1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
   2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
   3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
q) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose effettuate senza scopo di lucro per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni uno;
r) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita da disposizioni di legge o di regolamento.

Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente

articolo:

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a) del comma 1, sono agevolate mediante l'abbattimento del 50% della misura del canone altrimenti dovuto.
2. Speciali agevolazioni potranno essere concesse dall'organo esecutivo dell'Ente ai soggetti pubblici e privati che presentino, per vaste aree territoriali, "*progetti complessivi di segnaletica stradale e pubblicità*" di pubblica utilità, secondo le linee generali redatte dal Servizio preposto alla gestione delle concessioni della Provincia di Latina.

Art. 65 - Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione.

1. 1. Il canone di occupazione per l'installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, oltre che ai segnali di cui all'art. 49, in aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Latina, nonché sulle aree appartenenti al patrimonio indisponibile.

Art. 66 - Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione.

2. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione per i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione di cui all'articolo 49 è determinato sulla base della tabella 2 di cui all' "allegato A" tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori, sommando la superficie di ciascuna facciata del cartello, **calcolata moltiplicando la sua larghezza per la profondità di un metro lineare convenzionale**. Ai segnali di cui all'art.49 contenenti la denominazione dell'esercizio si applica il coefficiente previsto per i cartelli.
3. Per le installazioni temporanee, in deroga al precedente art. 47, comma 5, lettera b), il canone mensile è calcolato come il canone annuale di cartello pubblicitario ridotto al 10%. Il canone è corrisposto con importo minimo pari ad una mensilità considerando ogni "mensilità" come periodo fittizio di 30 giorni di occupazione, o frazione di essi.
4. Il pagamento del canone annuale non sana l'irregolarità dell'occupazione per assenza di autorizzazione o per autorizzazione scaduta.

Art. 67 - Versamento del canone di occupazione

1. La riscossione compete al Settore Finanziario cui è attribuito il procedimento di incasso delle singole risorse, il quale dovrà verificare i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi forniti dal Servizio competente all'accertamento (che gestisce i rapporti con il titolare della concessione), provvedere alla verifica del mancato o insufficiente versamento del canone.
2. Per le occupazioni permanenti si provvede al pagamento della prima rata di canone al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, che è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene rilasciata la concessione.
3. Le successive annualità **dovranno essere pagate entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento**, salvo diversa scadenza prevista deliberata dal Consiglio Provinciale. In tutti i casi in cui il soggetto autorizzato ha titolo al rimborso del canone versato anticipatamente, lo stesso rimborso avrà luogo su specifica istanza dell'interessato.
4. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il pagamento del canone viene effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale; a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria; direttamente in contanti presso la tesoreria

provinciale; a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema PagoPa*"); a mezzo F24, qualora l'Agenzia delle Entrate preveda gli appositi Codici Tributo; attraverso gli altri canali messi a disposizioni dai sistemi di pagamento interbancari; con le altre modalità di versamento contenute nell'avviso di pagamento. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del D.L. n. 193/2016 convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31/10, il 30/11, il 31/12 dell'anno di riferimento e l'ultima rata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui all'art. 61, comma 1, del presente Regolamento.

6. La mera rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone. Per i mezzi pubblicitari si considera efficace per l'anno successivo la rinuncia che venga comunicata all' Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso con rimozione del mezzo pubblicitario da effettuarsi entro i successivi 10 gg.. La comunicazione dell'avvenuta rimozione deve essere trasmessa alla Provincia, entro i successivi 3 giorni e occupazioni temporanee si provvede al pagamento del canone sempre al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
7. L'eventuale contestazione del canone deve pervenire al Settore Finanziario entro i termini previsti per il pagamento di cui al comma 2. L'ufficio sussistendone i presupposti, procederà alla sospensione del termine per il pagamento fino al nuovo accertamento dello stesso. Il canone di nuovo accertamento dovrà essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, con le modalità indicate dall'ufficio competente.
8. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di denunciare tempestivamente, entro 3 giorni dall'evento, alla Provincia le variazioni nell'occupazione che determinano sia la diminuzione che l'aumento dell'area o dello spazio occupato chiedendo la modifica o la revoca della concessione/autorizzazione.

Art. 68 - Rateazione del pagamento

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato delle entrate a titolo di Canone unico patrimoniale e Cosap, fermo restando quanto diversamente disposto da leggi non derogabili.
2. Per quanto attiene le predette entrate il presente articolo si applica alle somme dovute in conseguenza di atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali *ex* art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso e a quelli dovuti per annualità precedenti per le quali non è stato ancora emesso un provvedimento di accertamento irrogante le eventuali sanzioni di legge. Il presente articolo si applica quindi alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo esecutivo o di un avviso di messa in mora.
3. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.
4. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
   a) Persone fisiche
   - fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 2.400,00;
   - fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 2.400,01 ad € 3.200,00;
   - fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 3.200,01 ad € 4.800,00;
   - fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 4.800,00;

   b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:
   - fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.600,00;

- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.600,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi da € 4.800,01 ad € 7.200,00;
- fino a n. 48 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.200,00;

5. L'istanza non è assimilabile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
6. L'importo minimo rateizzabile è pari a €1.500,00 per le persone fisiche, e di €3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
7. Per importi superiori ad € 10.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dalla Provincia, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta dell'Ente creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
8. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
9. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
10. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
    - rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
    - interessi di dilazione;
    - eventuali sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
    - Cosap/Canone Unico.
11. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
12. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 69 - Accertamento

1. La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Art. 70 - Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. gg-*quater*) e ss., del D.L. n. 70/2011.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Art. 71 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di riscossione è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, aggiornato annualmente con apposito Decreto Mef, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 72 - Rimborsi e compensazioni

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.";
5. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e la Provincia sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
6. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
7. Il credito nei confronti della Provincia è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio

competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Violazioni del presente Regolamento

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 7-bis D.Lgs. 267/2000.

Art. 74 - Concessioni in corso e scadute. Regolarizzazioni.

1. Le occupazioni esistenti sulle strade statali trasferite al demanio della Provincia e quelle regionali in gestione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. I provvedimenti rilasciati dall'Anas a tempo indeterminato e recanti, a seconda dei casi, le diciture "una tantum", "a tempo indeterminato", "a tempo illimitato" e simili si intendono scaduti una volta decorsi ventinove anni dalla data del loro rilascio, secondo quanto disposto dal comma 5, art.27 del C.d.S. Il loro rinnovo segue le procedure di cui all'art.19 del presente Regolamento. Per i mezzi pubblicitari valgono anche in questi casi le regole del D.P.R. 495/1992.
3. Gli accessi esistenti che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, risultino privi di autorizzazione, possono essere regolarizzati con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo, previo rispetto della normativa di cui al C.D.S. e relativo regolamento di attuazione, ed assoggettate alla disciplina dell'art. 63 del presente Regolamento.
4. Gli accessi possono essere regolarizzati su specifica istanza degli interessati contenente la dichiarazione della data di costruzione/possesso dell'accesso, e sempre che, alternativamente:
    1. non sussistano le condizioni ostative di cui ai precedenti artt.25-27;
    2. possano essere realizzate opere ed adeguamenti finalizzati al superamento delle eventuali condizioni ostative risultanti a norma della precedente lettera a), quali coppia di accessi attrezzati e/o coordinati anche con senso unico;
    3. l'accesso e l'uscita dei veicoli possano essere consentiti solo con la manovra di svolta a destra anche con l'ausilio del posizionamento di adeguato specchio parabolico, qualora non sia possibile l'adeguamento a norma della lettera 2.

4-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 22 del Codice della Strada, conseguenti al censimento degli accessi, è fissato in 120 giorni.

5. Le immissioni/intersezioni di strade di uso pubblico non di competenza provinciale, a norma dell'art.45, comma 8, del Reg. C.d.S., devono essere adeguati a cura e spesa dell'ente proprietario o di altro soggetto competente, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.
6. Per quanto attiene le Concessioni relative agli accessi carrabili rilasciate antecedentemente all'anno 1992, anno di entrata in vigore del N.C.D.S, già scadute e non rinnovate, possono essere rinnovate, con le seguenti condizioni:
    - ✓ dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti fino ad almeno cinque anni prima della sospensione avvenuta dal 2005 in poi; nel caso di mancata dimostrazione, sarà fatto obbligo di versare i canoni del predetto quinquennio; il tutto previa verifica caso per

caso, della sicurezza stradale dell'accesso.

Art. 75 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 76 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore della disciplina del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art.1, comma 816, Legge 160/2019, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. L'Ufficio Servizio Finanziario verificherà la compatibilità delle precedenti prescrizioni per il previgente regime con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. All'esito dell'istruttoria verrà rilasciato il titolo integrato e sarà comunicato il Canone dovuto con invito alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
5. La Provincia, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.